

MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Edizione 9 del 25 maggio 2018

Approvato dal CdA di AC Boilers S.p.A. nella seduta del 25 maggio 2018

Indice

1	Definizioni	3
2	Introduzione	7
3	Sintesi del Decreto e Normativa Rilevante	8
4	Funzione e adozione del Modello Organizzativo	12
5	AC Boilers S.p.A.	14
	5.1 La Società	14
	5.2 Tipologia di business e di mercato/Clienti	14
	5.3 Partecipazioni	14
6	Il Sistema Organizzativo	16
	6.1 Il Sistema Organizzativo	16
	6.2 Deleghe di poteri: principi ordinatori e finalità	16
	6.3 Organigramma	17
	6.4 Organismo di Vigilanza (OdV)	18
	6.4.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza	20
	6.4.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	20
7	Sistema Disciplinare	22
	7.1 Principi Generali	22
	7.2 Sanzioni verso i lavoratori subordinati	22
	7.3 Misure nei confronti dei Dirigenti	22
	7.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	23
	7.5 Misure nei confronti dei Consulenti e <i>Partner</i>	23
8	Mappatura rischi potenziali dei reati presupposto	24
9	Aggiornamento del Modello Organizzativo	26
10	Documenti di riferimento per la predisposizione del Modello Organizzativo	26
11	Allegati al Modello Organizzativo	26
	Appendice: Evoluzione del Modello Organizzativo	27

1. Definizioni

Corporate Governance (CG): La *Corporate Governance* o Sistema di controllo Interno è l'insieme di regole, di ogni livello (leggi, regolamenti, procedure aziendali, etc.) che disciplina la gestione dell'impresa stessa. La CG include anche le relazioni tra i vari soggetti coinvolti (gli *stakeholders*) e gli obiettivi per cui l'impresa è amministrata. Gli *attori* principali sono gli azionisti (*shareholders*), il management e il Consiglio di Amministrazione.

Attività Sensibile: Fase di un processo in cui sono state identificate attività a rischio di commissione reato.

Codice Etico (CE): Il CE è un codice di comportamento adottato nello svolgimento delle sue attività e del proprio business. Il Codice assume – come direttive di riferimento – le leggi, le normative e i protocolli interni della Società. Il CE pertanto stabilisce – per tutti i suoi dipendenti, amministratori, organi sociali, collaboratori, fornitori ecc. – le fondamentali regole di comportamento imperniate su principi etici di correttezza, lealtà, trasparenza, onestà e riservatezza e sul rispetto e la tutela dell'ambiente, nonché della salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività nella quale l'Impresa si trova ad operare.

Compliance: È la conformità delle attività aziendali alle disposizioni legislative, normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta. La *Compliance aziendale* è quindi un'attività preventiva che si preoccupa di prevenire il rischio di non conformità dell'attività aziendale alle norme e alle leggi cogenti, suggerendo – ove si riscontrino disallineamenti – le correzioni più opportune.

Consulenti: Soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società, in forza di un contratto di collaborazione professionale.

Dipendenti: Personale dipendente della Società il cui rapporto è regolamentato da contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

D. Lgs. 231/2001: Il Decreto Legislativo 231 del 2001 istituisce la responsabilità amministrativa degli Enti per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi. È pertanto rivolto a: Enti forniti di personalità giuridica, società fornite di personalità giuridica e associazioni anche prive di personalità giuridica. Fanno eccezione lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed Enti con funzioni di rilievo costituzionale. È esclusa la responsabilità della società qualora la persona fisica abbia commesso il reato per esclusivo vantaggio proprio o di terzi. Il Decreto ha altresì previsto che ciascuna impresa possa non incorrere nell'illecito amministrativo, adottando e facendo rispettare alla propria organizzazione, un proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (Modello Organizzativo) e istituendo un Organismo di Vigilanza che attui efficacemente i controlli sul rispetto del Modello.

Persona Giuridica: Si intende un complesso organizzato di persone e di beni al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica (attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri) facendone così un soggetto di diritto.

Ente: Identifica la Società Giuridica e anche le organizzazioni private che non hanno ottenuto il riconoscimento e quindi non sono, di fatto, persone giuridiche (i cosiddetti enti di fatto, come i partiti politici e i sindacati).

Lo stesso dicasi per le organizzazioni pubbliche prive di personalità giuridica ma parti di un Ente Pubblico più ampio, alle quali l'ordinamento riconosce una certa autonomia. Quando l'ordinamento attribuisce ad enti, pur privi di personalità giuridica, un certo grado di autonomia patrimoniale, essi, secondo una diffusa teoria, possono comunque essere considerati soggetti di diritto.

Fattispecie di reati: Tipologia di reati identificati dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e/o modificazioni che "non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

Insider Trading: Locuzione anglosassone indicante la pratica illecita di utilizzare informazioni riservate o non ancora divulgate al mercato al fine di compiere operazioni speculative in borsa e, quindi, fare profitti illecitamente nella compravendita di titoli. L'insider trading è vietato ed è disciplinato dalla legge 157/1992 e successivi integrazioni o aggiornamenti.

Linee Guida (LG): Le Linee Guida di Confindustria forniscono le Linee Guida che una Impresa può seguire per la costruzione del proprio Modello. Le LG sono preventivamente approvate dal Ministero di Giustizia. La prima edizione delle LG è del 7 marzo 2002; l'edizione aggiornata è stata emessa il 31 marzo 2008.

Modello Organizzativo (MO): Il "Modello Organizzativo" prevede:

- un Codice Etico, quale codice comportamentale adottato dalla Società che, elencando i principi etici, funge da premessa al Modello;
- un organigramma aziendale con l'individuazione della Direzione e dei soggetti in posizione apicale, risultando gli altri sottoposti all'altrui direzione (dipendenti e collaboratori);
- un'analisi del rischio (mediante mappatura dei processi e analisi delle singole aree di rischio, con l'individuazione di cariche e funzioni che dirigono l'attività d'impresa);
- una formulazione di direttive aziendali vincolanti (procedure che individuano attività, responsabilità e relativi controlli);
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza (OdV) che vigila sull'applicazione del Modello;
- l'individuazione e pianificazione delle modalità di controllo preventivo (piani di audit);
- l'individuazione di un sistema disciplinare per le inosservanze del CE e del Modello.

OHSAS 18001: Norma che supporta le aziende a formulare obiettivi e politiche a favore della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SSL), secondo quanto previsto dalle normative vigenti e in base ai pericoli ed ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro.

Organi sociali: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale.

Organismo di Vigilanza (OdV): Organismo di una società, nominato dal CdA, e dotato di poteri di iniziativa e controllo, a cui viene affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del CE e del Modello e di curarne l'aggiornamento e la diffusione (ex D. Lgs. 231/2001 e LG).

Parte Speciale: Guida di approfondimento, facente parte del Modello Organizzativo, sui reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e sulle aree aziendali a rischio potenziale.

Personale: I Dipendenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, i componenti dell'OdV.

Procuratori: Persone a cui la Società ha conferito poteri ai fini gestionali; contraggono impegni per la Società con terze parti.

Pubblica Amministrazione (PA): La P.A. costituita da enti pubblici, privati concessionari di servizi pubblici, imprese pubbliche e organismi di diritto pubblico che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'esercizio di una pubblica funzione.

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.): sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi". In senso estensivo si include nella nozione di Ente Pubblico e di Pubblico Ufficiale anche enti (e conseguentemente le persone che ne fanno parte) che svolgono servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Aziende Municipalizzate, ecc.), ancorché regolate da norme di diritto privato.

Reati: Tipologia di reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

Reg. CE 761/01 EMAS: È l'acronimo di *Environmental Management and Audit Scheme*, ovvero "Sistema di Eco-Gestione ed Eco-Audit ambientale".

Rischio/i: La combinazione della probabilità di un evento e delle sue conseguenze. I processi d'impresa sono finalizzati a gestire in modo integrato i rischi e la loro analisi deve essere, per quanto possibile, riferita ad un modello generale dei rischi d'impresa che deve essere dettagliato e personalizzato sulla specifica realtà aziendale. In generale, i rischi più ricorrenti possono essere classificati in rischi gestionali (impegni contrattuali, ecc.), rischi strategici (struttura organizzativa, joint ventures, alleanze, ecc.), rischi finanziari (gestione fiscale, riciclaggio, pagamenti, ecc.) e rischi esterni (leggi e regolamenti, concorrenza, ecc.).

SA 8000: La norma SA 8000 (*Social Accountability – Responsabilità Sociale d'Impresa*) è uno standard internazionale, elaborato nel 1997 dall'ente americano SAI, che contiene i requisiti sociali di quelle organizzazioni che volontariamente forniscono garanzia di eticità della propria 'filiera produttiva' e del proprio ciclo produttivo. SA 8000 è basata sulle convenzioni dell'ILO, sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sulle Convenzioni delle Nazioni Unite.

Soggetti Apicali: Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa.

Stakeholders: Sono tutti quei soggetti "portatori di interessi" che operano di concerto con la Società. Tra questi si individuano i Soci, i Dipendenti e Collaboratori, i Clienti, i Fornitori, i Partners, i Finanziatori, i Concorrenti, lo Stato con le sue Pubbliche Amministrazioni e la collettività in senso lato.

UNI EN ISO 14001: La norma è uno strumento internazionale che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. Viene rilasciata da un organismo indipendente accreditato che verifica l'impegno concreto nel minimizzare l'impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi, attestando con il marchio ISO 14001 l'affidabilità del SGA (Sistema di Gestione Ambientale) applicato.

2. Introduzione

Nel corso del 2004 AC Boilers S.p.A., precedentemente denominata Ansaldo Caldaie, ha aderito volontariamente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 adottando il Codice Etico ed il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (di seguito Modello).

Nel corso del 2008 il Modello è stato ampiamente rivisto sia per recepire quanto ulteriormente legiferato, sia per essere adeguato alle evoluzioni organizzative di AC Boilers S.p.A., perseguendo anche l'obiettivo di rafforzare incisivamente il sistema di *governance*, sottoponendo preventivamente ad attenta verifica l'individuazione delle aree a rischio potenziale.

Nel corso del 2011 e del 2014 il Modello è stato aggiornato con l'introduzione dei nuovi reati previsti dalla normativa 231 e con le modifiche della struttura organizzativa aziendale adottate dalla Società.

Il Modello Organizzativo è composto da una Parte Generale, nella quale si definiscono i criteri e le linee di metodo sviluppate successivamente nella Parte Speciale per tipologia di reato e nei relativi Protocolli, diretti a regolamentare lo svolgimento delle attività a rischio, nonché le regole dirette a programmare la formazione delle decisioni in relazione ai singoli reati da prevenire.

AC Boilers S.p.A. si impegna al tempestivo aggiornamento del Modello nel caso in cui si dovessero evidenziare inadeguatezze – anche solo parziali – tali da pregiudicare un'efficace prevenzione dei rischi, o qualora intervenissero apprezzabili mutamenti o modifiche al sistema normativo e regolamentare di riferimento, alla struttura societaria e all'organizzazione della Società.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del predetto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, la cui composizione viene puntualmente comunicata successivamente alla nomina.

Il Presidente

3. Sintesi del Decreto e Normativa Rilevante

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere nelle sanzioni le persone giuridiche (Società ed Enti).

La responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto si aggiunge, e non si sostituisce, a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito. La responsabilità dell'Ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

L'Ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal decreto, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente lo richiamano.

La responsabilità dell'Ente sorge qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'Ente ovvero per favorire l'Ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo.

L'illecito deve inoltre essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, appartenenti a una delle seguenti categorie:

- I c.d. "*Apicali*", persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale;
- I c.d. "*Subalterni*", persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali che, si segnala, possono anche non coincidere con il personale dipendente.

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», è stabilita una presunzione relativa di responsabilità dell'Ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che – prima della commissione del reato – abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e una serie di provvedimenti specifici idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

I reati presupposto contemplati dal Decreto, sono i seguenti:

Art. 24: *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"*

Art. 24-bis: *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"*

Art. 24-ter: *"Delitti di criminalità organizzata"*

Art. 25: *"Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e Concussione"*

Art. 25-bis: *"Falsità in monete, in carte di debito pubblico, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"*

Art. 25-bis-1: *"Delitti contro l'industria e il commercio"*

Art. 25-ter: *"Reati societari"*

Art. 25-quater: *"Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"*

Art. 25-quater-1: *"Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"*

Art. 25-quinquies: *"Delitti contro la personalità individuale"*

Art. 25-sexies: *"Reati di Abusi di mercato"*

Art. 25-septies: *"Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"*

Art. 25-octies: *"Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"*

Art. 25-novies: *"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"*

Art. 25-decies: *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"*

Art. 25-undecies: *"Reati Ambientali"*

Art. 25-duodecies: *"Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*

Art. 25-terdecies: *"Razzismo e xenofobia"*

L. n. 9 del 2013 *Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*

Legge 16 marzo 2006 n. 146 *"Reati transnazionali"*

- Associazione per delinquere;
- Associazione di tipo mafioso;
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Favoreggiamento personale.

Le ipotesi di reato di cui sopra sono state riprese nella Parte Speciale che è parte integrante del Modello.

L'Ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati, purché nei suoi confronti non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il legislatore al fine di assicurare uno strumento sanzionatorio "effettivo, proporzionato e dissuasivo" ha stabilito due tipologie principali di sanzioni: pecuniarie ed interdittive.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice, tenuto conto delle condizioni «economiche e patrimoniali dell'ente», in termini tali da assicurare efficacia alla sanzione.

Il quantum può variare da un minimo di 25.800,00 Euro ad un massimo di 1.549.000,00 Euro circa, salvo riduzioni.

Le sanzioni interdittive si applicano **in aggiunta** alle sanzioni pecuniarie, possono essere temporanee o definitive e venire applicate anche in via cautelare e possono prevedere:

- 1 l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- 2 la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- 3 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- 4 l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- 5 il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle sanzioni pecuniarie e alle sanzioni interdittive, sono previste altre due sanzioni:

- la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna a spese dell'Ente.

La Società può essere esonerata dalla responsabilità amministrativa (articoli 6 e 7 del Decreto) se:

- il soggetto ha agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi (quindi non nell'interesse della Società)

oppure

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento dei reati;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza nominato dalla Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
4. non vi è stata omessa (o insufficiente) vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La Società dovrà quindi aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti.

Tali modelli, per essere idonei a prevenire il rischio della realizzazione degli illeciti, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli, ovvero elementi organizzativo - procedurali, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire (sistema di poteri e deleghe, iter autorizzativi, procedure operative);

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- provvedere agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure adottate dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4. Funzione e adozione del Modello Organizzativo

La Società intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società e del Gruppo nel rispetto delle leggi vigenti.

A tal fine si è dotata di un Codice Etico di Gruppo volto a definire i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza. La Società è, inoltre, sensibile alle aspettative dei propri azionisti in tema di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari ed è consapevole, al fine di assicurare tali condizioni, dell'opportunità di integrare nel proprio sistema di controllo interno, un Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, tenendo presenti le prescrizioni del Decreto e le Linee Guida elaborate da Confindustria. Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, collaboratori esterni, ecc.), affinché vengano seguiti comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Mediante il Modello Organizzativo la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- 1 prevenire il rischio di commissione dei reati;
- 2 sensibilizzare coloro che operano in nome e per conto della Società affinché ogni attività sia caratterizzata da principi di trasparenza, correttezza e rispetto delle procedure (controllo interno);
- 3 diffondere la consapevolezza del rischio di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in infrazioni disciplinari adeguatamente sanzionate;
- 4 ribadire che la Società considera inammissibile qualsiasi comportamento contrario a disposizioni di legge e ai principi etici a cui la Società si ispira.

I punti cardine del Modello Organizzativo sono:

- l'individuazione delle aree/processi di possibile rischio potenziale di commissione reati nell'attività aziendale;
- la definizione di un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - un Codice Etico, che fissa i principi e i valori della Società;
 - un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- la determinazione di una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti e applicando una giusta segregazione delle funzioni;
- l'individuazione dei processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio di reato;
- l'attribuzione all'OdV del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e di proporre l'aggiornamento;

- ai sensi del Decreto – art 6 e 7 – la costruzione di un Sistema Disciplinare per la violazione delle regole di condotta del Codice Etico e del Modello a prescindere dal giudizio penale.

La Società ha scelto di strutturare il proprio Modello Organizzativo con una prima parte ove sono richiamati i riferimenti legislativi, una seconda parte che identifica la Società in termini di struttura societaria ed organizzazione adottata, una terza parte ove vengono illustrate le componenti essenziali del Modello Organizzativo con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e la diffusione del Modello Organizzativo nel contesto aziendale, il sistema disciplinare nonché le aree di rischio identificate ed infine un'ultima parte dove vengono analizzati i possibili reati commissibili in azienda.

Al Modello Organizzativo sono associati i protocolli che definiscono norme, procedure o prescrizioni operative adottate per ogni singola tipologia di ipotesi di reato.

5. AC BOILERS S.P.A.

5.1 La Società

La Società opera direttamente, anche attraverso partnership nei mercati di riferimento.

Lo statuto della Società elenca dettagliatamente le attività che costituiscono l'oggetto sociale, il tutto in osservanza delle prescrizioni, limitazioni e divieti previsti e stabiliti dalle disposizioni legislative ed attuative di tempo in tempo vigenti.

Essa inoltre può operare nei confronti dei propri Clienti tramite Raggruppamenti Temporanei di Impresa, Joint Venture, Accordi di Collaborazione, Consorzi e altre forme di partnership. Per quanto di sua competenza la Società si impegna ad applicare a tali Enti il presente Modello Organizzativo ed a comunicarlo ai propri Partner.

5.2 Tipologia di business e di mercato/Clienti

I prodotti della Società sono principalmente:

- Caldaie di potenza
- Caldaie a biomasse e *waste to energy*
- Caldaie a recupero su processo
- Service e ricambi

I mercati sono principalmente:

- Italia ed Europa
- Sud America
- Nord Africa
- Medio/Estremo Oriente

I Clienti sono principalmente:

- Società produttrici di energia elettrica
- Società EPC (Engineering Procurement Construction)
- Società IPP (Independent Power Producers)
- Enti Pubblici, Municipalizzate ed aziende statali
- Plant Manufacturers

5.3 Partecipazioni

Non vengono elencati i RTI, le JV e gli altri accordi di collaborazione in quanto legati all'esecuzione di singole commesse o progetti, ovvero in quanto temporanei e/o privi di personalità giuridica; non vengono altresì menzionate le *branches*, le stabili organizzazioni e le rappresentanze fiscali in quanto diretta emanazione della Società e/o privi di personalità giuridica.

Partecipazioni:

CCA s.r.l. (partecipata al 100%) ha per oggetto sociale la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca e di servizi specialistici dedicati allo sviluppo di base ed applicato di prodotti ed innovazioni tecnologiche proprie e di terzi, anche mediante realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti, in proprio e per conto terzi.

AC BOILERS EGYPT S.A.E. (partecipata al 98%) ha per oggetto sociale la progettazione, produzione, costruzione, assemblaggio, commercializzazione e vendita di caldaie, generatori, caldaie per la produzione di vapore, comprese le parti componenti e di ricambio, compresa l'assistenza tecnica negli stessi impianti.

ANSALDOCALDAIE BOILERS INDIA PV. LTD. (partecipata al 26%) opera in maniera diretta e autonoma sul mercato indiano dell'energia, con lo scopo di fornire attività di ingegneria esecutiva, *procurement* e produzione a costi competitivi per i progetti di AC Boilers sia sul mercato indiano che sui mercati del Medio ed Estremo Oriente.

ITEA S.p.A. (partecipata al 12%) ha per oggetto sociale la ricerca, studio, progettazione, costruzione, commercializzazione, noleggio e gestione di tecnologie innovative nel settore ambientale e di impianti e componenti tecnologici per il recupero e lo smaltimento di rifiuti, la depurazione atmosferica, la bonifica e recupero del territorio ed il risanamento delle discariche (gestite in proprio od affidate ad altri).

6. Il Sistema Organizzativo

6.1 Il Sistema Organizzativo

Il sistema organizzativo aziendale individua e definisce le cariche, le mansioni e le responsabilità delle funzioni aziendali, stabilendo le attribuzioni di responsabilità e le linee di raccordo gerarchico e funzionale (ove necessario) tra ogni settore e ogni livello della Società.

Il sistema organizzativo aziendale è rappresentato dall'organigramma aziendale di seguito riportato la cui descrizione viene riportata nel Sistema Qualità.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo peculiare della Società garantire una estesa e corretta divulgazione del Codice Etico, della conoscenza verso tutti i dipendenti della normativa relativa al D. Lgs. 231/01 e del Modello Organizzativo e Procedure adottate nonché dei loro aggiornamenti nel tempo; a tale scopo vengono periodicamente programmati incontri formativi in conformità alla specifica procedura.

I dipendenti sono tenuti pertanto a conoscere ed osservarne il contenuto sia del Codice Etico che del Modello Organizzativo ed a contribuire per la sua concreta attuazione ed al suo effettivo funzionamento.


6.2 Deleghe di poteri: principi ordinatori e finalità

Il sistema dei poteri e delle deleghe tiene conto dei principi dettati dal D. Lgs. 231/01 quali:

- La separazione delle funzioni;
- La chiara individuazione delle responsabilità attribuite;
- Le linee di subordinazione gerarchica;
- Necessità di presidio territoriale;
- Il conferimento di poteri autorizzativi e di firma per valori prefissati (importi e condizioni).

I poteri e le deleghe assegnate sono limitate prevalentemente ai responsabili gestionali, ai direttori tecnici ed ai responsabili della sicurezza aziendale.

6.3 Organigramma



La struttura organizzativa della Società e, più in generale del Gruppo Sofinter, ha subito un processo di ottimizzazione, iniziato nel 2015 e tuttora in corso, con lo scopo di favorire sinergie operative e l'ottimizzazione gestionale.

In particolare:

1. A supporto delle società del Gruppo operano le seguenti funzioni di staff fornite dalla Capogruppo (Group Services):
 - Internal Audit;
 - Legal, Corporate, Compliance, Insurance ed Export Control;
 - Risorse Umane, HSE (Sicurezza e Ambiente) e General Services;
 - Amministrazione, Finanza e Controllo e Sistemi Informativi.
2. Le seguenti funzioni sono state centralizzate (Group Departments):
 - Quality & Expediting;
 - Boiler Service;
 - Procurement;
 - Logistic.

3. All'interno di AC Boilers S.p.A. permangono, per garantire una efficace autonomia operativa, le funzioni:
- Engineering;
 - Project Management (ulteriormente suddivisa in Project Service, Project Managers e Construction & Commissioning);
 - Proposal;
 - Sales;
 - Technologies & Licensing;
 - Shop che dipende funzionalmente dal Group Department Shop.

6.4 Organismo di Vigilanza (OdV)

La Società ha definito che l'OdV sia composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti che saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione; a valle dell'accettazione formale dei soggetti nominati, viene data comunicazione per mezzo di un apposito ordine di servizio. Sarà causa di ineleggibilità a componente dell'OdV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non irrevocabile per avere commesso uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 ovvero la condanna (o patteggiamento) ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

I componenti dell'OdV nominati dalla Società in base all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 e alle Linee Guida Confindustria, debbono essere individuati in base ai seguenti requisiti:

- Onorabilità e moralità
- Autonomia e Indipendenza
- Professionalità

Onorabilità e moralità

I componenti dell'OdV dovranno presentare dichiarazioni di onorabilità secondo le normative vigenti.

Autonomia e Indipendenza

L'OdV della Società dovrà essere autonomo e indipendente e non dovrà essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo in quanto sarebbe posto in dubbio l'obiettività di giudizio nelle verifiche di comportamento e sull'efficacia del Modello Organizzativo.

Professionalità

L'OdV della Società dovrà avere competenze tecnico - professionali adeguate per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge questa attività, quali le capacità di analisi e valutazione dei rischi aziendali e alle misure del loro contenimento, all'individuazione dei punti di debolezza dei processi e delle relative procedure, alle metodologie per l'individuazione delle frodi, ecc.

Tali tecniche devono essere applicate sia in via preventiva al fine di adottare le misure più idonee per prevenire con ragionevole certezza la commissione dei reati medesimi, sia a posteriori per accertare il compimento eventuale del reato. Nell'ambito del ruolo ricoperto dai componenti dell'OdV, la società chiede la **continuità d'azione** relativamente alla vigilanza costante sull'efficacia del Modello Organizzativo, sulla continua attuazione ed

aggiornamento dello stesso. L'OdV deve inoltre fornire pareri consultivi sulla costruzione del Modello Organizzativo affinché vengano evidenziati eventuali punti di debolezza; il parere consultivo non intacca l'indipendenza e l'obiettività di giudizio negli specifici eventi.

L'OdV si potrà avvalere della Funzione *Internal Audit* per effettuare le attività di verifica e controllo previste dal Modello Organizzativo, nonché delle funzioni aziendali che di volta in volta si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività che richiedono contenuti professionali specifici. I compiti che l'OdV dovrà svolgere sono:

- a) verificare l'applicazione del Modello Organizzativo relativamente alle diverse tipologie di reato;
- b) valutare e monitorare l'efficacia del Modello Organizzativo relativamente alla sua capacità di prevenire la commissione dei reati;
- c) proporre all'Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione, ove necessario, l'aggiornamento e le modifiche al Modello Organizzativo stesso in relazione alla mutata normativa ed alle mutate condizioni aziendali;
- d) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

Sul piano operativo l'attività dell'OdV consiste nel:

- definire un piano di intervento di verifiche periodiche mirate alle attività a rischio come definite nel Modello Organizzativo;
- raccogliere e conservare le informazioni rilevanti nel rispetto del Modello Organizzativo nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV;
- condurre le indagini interne necessarie all'accertamento di presunte violazioni portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso delle attività di verifica;
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio di reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e dell'organizzazione dell'azienda;
- riferire periodicamente, almeno annualmente, all'Amministratore Delegato ed al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello Organizzativo.

Al fine della mappatura dei rischi (Matrice Reati 231), il *management* deve segnalare all'OdV eventuali situazioni che espongono la Società a rischio di reato. Al fine di poter svolgere i compiti sopra descritti, l'OdV:

- ha accesso ai documenti aziendali al fine di poter effettuare le verifiche necessarie, senza la preventiva autorizzazione da parte degli uffici di riferimento competenti;
- si può avvalere delle risorse professionali adeguate e disporre delle risorse finanziarie necessarie;
- si può avvalere del supporto delle varie strutture aziendali che possono essere coinvolte nella attività di controllo.

L'OdV si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandoli al CdA nella prima seduta utile successiva alla nomina.

6.4.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Il reporting dell'Organismo di Vigilanza viene effettuato nei confronti degli Organi Societari attraverso due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Ogni anno l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'attuazione del Modello Organizzativo nella Società, richiedendo l'assegnazione di un budget adeguato per lo svolgimento delle attività di vigilanza, da gestire in piena autonomia.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli Organi Societari o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito a situazioni specifiche nel funzionamento del Modello Organizzativo ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno.

6.4.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Ogni funzione aziendale è tenuta ad informare l'Organismo di Vigilanza, relativamente ad ogni fatto o modifica di processo e compiti che sono interessati dal Modello Organizzativo applicato nella Società ai sensi del D. Lgs. 231/01. Al riguardo devono essere segnalati, al verificarsi dell'evento:

- comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società;
- la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- variazioni al sistema delle deleghe e/o variazioni delle deleghe assegnate;
- tempestivamente i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli enti aziendali per i reati di cui al Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali che contengono fatti, atti, eventi ed omissioni inerenti ai reati di cui al Decreto;
- l'attuazione dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni proposte dall'OdV.

I soggetti segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione per motivi attinenti alla segnalazione. L'OdV, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in apposito archivio al quale è consentito l'accesso solo da parte di componenti dell'OdV.

Sebbene l'OdV, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono tuttavia ammesse anche segnalazioni anonime. In tal caso, l'OdV procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione, i quali devono tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all'Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate alla segnalazione.

L'OdV, quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy, richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

Tutte le comunicazioni da parte del soggetto segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- E-mail;
- Nota/lettera.

Per il contatto con l'OdV, la Società ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'OdV stesso cui fare pervenire le segnalazioni: odv@acboilers.com.

L'indirizzo di posta ordinaria è:

Organismo di Vigilanza c/o Direzione Affari Legali della Società

Piazza Buffoni, 3 – 21013 Gallarate (VA).

7. Sistema Disciplinare

7.1 Principi Generali

È essenziale per l'effettività del Modello Organizzativo la costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta contenute nel Codice Etico. Le sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali, prescindono dall'eventuale esito del giudizio penale, essendo tali regole assunte dalla Società in piena autonomia e prescindono dalle condotte che possono determinare illeciti.

7.2 Sanzioni verso i lavoratori subordinati

Le violazioni alle regole comportamentali contenute nel Codice Etico della Società sono considerate illeciti disciplinari. Le sanzioni erogabili nei riguardi dei lavoratori subordinati rientrano tra quelle previste dal Regolamento Aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) ed eventuali normative sociali applicabili. Il presente Modello Organizzativo fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previsti nel Contratto Nazionale di Lavoro applicato in azienda; tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti a seconda della gravità. In particolare, con riferimento all'art. 8 titolo settimo del Contratto Nazionale di Lavoro degli addetti all'industria metalmeccanica privata e installazione impianti, l'inosservanza, da parte dei lavoratori dipendenti, delle disposizioni e procedure contenute nel presente Modello Organizzativo comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni in proporzione alla gravità dell'infrazione:

- 1 RICHIAMO VERBALE O AMMONIZIONE SCRITTA;
- 2 MULTA;
3. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE;
4. LICENZIAMENTO CON PREAVVISO;
5. LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.

I poteri già conferiti al management aziendale, nei limiti della rispettiva competenza, restano invariati sia per l'accertamento delle infrazioni che per i provvedimenti disciplinari.

Il sistema disciplinare è oggetto di verifiche di validità e di applicazione da parte delle funzioni preposte congiuntamente alla Direzione ed al Responsabile della gestione delle Risorse Umane.

7.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

Nel caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello Organizzativo nell'espletamento di attività sensibili da parte dei Dirigenti, o di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo stesso e del Codice Etico, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ((Legge n. 300 del 20 maggio 1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti applicato, in quanto tali violazioni saranno considerate dalla Società inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

7.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Le violazioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico e della normativa vigente da parte dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci vengono segnalate dall'Organismo di Vigilanza a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale i quali provvederanno, per gli opportuni provvedimenti ed iniziative ai sensi di legge, convocando ove necessario l'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

7.5 Misure nei confronti dei Consulenti e *Partner*

La violazione da parte dei Consulenti o dei Partner alle regole di comportamento di cui al Modello Organizzativo ed al Codice Etico o la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, viene sanzionata secondo quanto previsto nelle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti e, nel caso di inadempimenti gravi, anche con la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento nel caso in cui dal comportamento derivino danni concreti alla Società.

8. Mappatura rischi potenziali dei reati presupposto

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi, ha identificato le Aree di attività nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto. Si precisa inoltre che alcune funzioni – aree di attività, pur non originando direttamente un rischio di reato, ne possono essere il "braccio attuativo" dell'ipotesi di reato commesso da un'altra Area. Quest'ultima, pur essendo individuata come Area a rischio potenziale, può "contaminare" e rendere "complici" altre aree senza che queste si accorgano di partecipare ad un illecito o fattispecie di reato.

Anche per queste aree d'intervento, le Procedure del Modello Organizzativo prevedono delle verifiche sulla gestione ed organizzazione del processo nella sua interezza. In particolare si tratta delle seguenti aree:

- 1) modalità di gestione delle risorse finanziarie (es. sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, che possono comportare flussi finanziari atipici);
- 2) gestione delle ispezioni (es. D. Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, Inps, ecc. ed eventuali contestazioni che ne derivino);
- 3) gestione degli adempimenti ordinari (es. pratiche amministrative, gestione del possibile contenzioso giudiziale e stragiudiziale con la p.a.);
- 4) gestione del processo di emissione degli ordini d'acquisto (processo di approvvigionamento di beni e servizi con riferimento agli acquisti gestiti dalle unità competenti della Società e/o gestiti mediante contratto di servizi, alle fasi del processo relative alla richiesta di approvvigionamento, alla selezione del fornitore e alla stipula del contratto, all'utilizzo e gestione dei contratti, alla revisione dei contratti stipulati);
- 5) processo di gestione delle utilità con particolare riferimento alla gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e delle spese di rappresentanza;
- 6) processo di approvvigionamento, acquisto e vendita di materie prime e prodotti sul mercato con particolare riferimento alle fasi di selezione della controparte, negoziazione e stipula del contratto;
- 7) processo di selezione e assunzione delle risorse umane;
- 8) gestione del processo di approvazione delle fatture per il pagamento;
- 9) società o enti appartenenti allo stesso gruppo ma aventi sede in Stati diversi per le seguenti transazioni: (i) Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita; (ii) Gestione dei flussi finanziari; (iii) Investimenti infragruppo.

Il risultato dell'analisi dei processi e funzioni, effettuato dalla Società, è la Matrice Reati 231, che evidenzia le attività sensibili di illecito e le responsabilità delle funzioni coinvolte. La Società ha adottato specifici Protocolli di Controllo e procedure finalizzate ad evitare il compimento dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, ritenuti potenziali in base all'analisi effettuate dei processi sensibili. La Matrice Reati è parte integrante del Modello Organizzativo e rappresenta lo strumento che individua le aree e l'intensità del rischio di commissione dei reati previsti dalla norma. Essa rappresenta inoltre lo strumento principale per la realizzazione, la verifica e il miglioramento continuo del Modello Organizzativo coerente con il D. Lgs. e costituisce per l'OdV utile base informativa da cui avviare l'osservazione e l'indagine diretta al miglioramento continuo.

La documentazione relativa alla matrice Reati-Attività sensibili e al modello di misurazione dei rischi e controlli è archiviata presso la Direzione Affari Legali della Società.

9. Aggiornamento del Modello Organizzativo

Essendo il presente Modello Organizzativo un "atto di emanazione dell'organo Dirigente" (in conformità alla prescrizione dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. È peraltro riconosciuta all'Amministratore dotato di idonei poteri la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale e non sostanziale, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione della Società in merito alle suddette modifiche apportate. Nel contesto di detti poteri, l'Amministratore potrà inoltre adottare o modificare le procedure aziendali e i protocolli di controllo inerenti alle aree aziendali sensibili indicate nel presente Modello e nella Matrice Reati 231. In ogni caso, il Modello Organizzativo, le procedure e i protocolli di controllo inerenti ai processi sensibili ivi indicati dovranno essere tempestivamente modificati:

- qualora intervengano mutamenti rilevanti nel sistema normativo;
- qualora intervengano mutamenti rilevanti nell'assetto societario e/o organizzativo aziendale;
- quando siano individuate violazioni o elusioni delle prescrizioni, allo scopo di mantenere l'efficienza del Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare lo stato di avanzamento e i risultati dell'aggiornamento del Modello Organizzativo e delle eventuali modifiche delle procedure e dei protocolli di controllo, fornendone adeguata informativa alla Società.

10. Documenti di riferimento per la predisposizione del Modello Organizzativo

- Codice Etico di Gruppo
- Sistema Qualità: manuale della qualità e procedure
- Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro
- D. Lgs. 231/01
- Linee Guida Confindustria

11. Allegati al Modello Organizzativo

Modello Organizzativo – Parte Speciale

Matrice Reati 231 – Attività aziendali sensibili

Protocolli di Controllo

Manuale Anti-Corruzione

Appendice: Evoluzione del Modello Organizzativo

DATA	DESCRIZIONE
28 Ottobre 2004	Modello Organizzativo / EDIZIONE 1
28 Ottobre 2004	Codice Etico / EDIZIONE 1
24 Marzo 2006	Modello Organizzativo / EDIZIONE 2 Approvazione del Modello Organizzativo – Ed. 2, che ha recepito: - le nuove normative in materia di D. Lgs. 231/01; - le evoluzioni organizzative avvenute dal 28 ottobre 2004.
29 Marzo 2007	Modello Organizzativo / EDIZIONE 3 Approvazione del Modello Organizzativo – Ed. 3, che ha: - diminuito il numero minimo dei componenti dell'OdV, da tre a due; - aggiornato le partecipazioni della Società e conseguentemente l'Allegato 1.
30 Ottobre 2008	Modello Organizzativo / EDIZIONE 4 Approvazione del Modello Organizzativo – Ed. 4, che ha: - aggiornato le partecipazioni della Società e conseguentemente l'Allegato 1; - recepito le normative relative a: (i) delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotto dalla L.18 marzo 2008 n. 48, art. 7, (ii) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/01) introdotto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9, (iii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità illecite (ex art. 25-octies del D. Lgs. 231/01) introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art 63, (iv) recepito le variazioni dell'organizzazione aziendale.
8 luglio 2011	Modello Organizzativo / EDIZIONE 5 Recepisce le normative relative a: <ul style="list-style-type: none"> • Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 25-novies e art. 25-decies del D. Lgs. 231/01), • art. 10 ex Legge 16 marzo 2006, n. 146 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 – Supplemento ordinario n. 91.
27 Marzo 2013	Codice Etico / EDIZIONE 2
28 Marzo 2014	Modello Organizzativo / EDIZIONE 6 Recepisce le normative relative a: Art. 25-undecies: "Reati Ambientali" Art. 25-duodecies: "Impiego dei lavoratori privi di permesso di soggiorno"
24 Marzo 2017	Modello Organizzativo / EDIZIONE 7, che ha recepito: <ul style="list-style-type: none"> - le nuove normative in materia di D. Lgs. 231/01 (Autoriciclaggio e L. n. 9 del 2013); - le variazioni dell'organizzazione aziendale; - adozione e approvazione del Regolamento di funzionamento da parte dell'Organismo di Vigilanza; - introduzione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo; - introduzione dei nuovi allegati – Matrice Reati e Manuale Anti Corruzione.
01 Dicembre 2017	Codice Etico / EDIZIONE 3

26 Gennaio 2018	Modello Organizzativo / EDIZIONE 8, che ha recepito: <ul style="list-style-type: none">- le variazioni dell'organizzazione aziendale;- tra i compiti dell'OdV la possibilità di accedere ai documenti aziendali al fine di poter effettuare le verifiche necessarie, senza la preventiva autorizzazione da parte degli uffici di riferimento competenti;- la richiesta annuale dell'OdV al CdA dell'assegnazione di un budget adeguato per lo svolgimento delle attività di vigilanza, da gestire in piena autonomia
-----------------	---

Il presente **Modello Organizzativo – Edizione 9** è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 25 maggio 2018 e sostituisce le precedenti edizioni.

Parte Speciale: Descrizione e caratteristiche reati presupposto

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

	Riferimento normativo	Reato	Sanzioni Amm. (Quote)	Sanzioni interdittive (MESI)	Note
Art. 24 (Reati contro la Pubblica Amministrazione)	Art. 316 bis Cod. penale	Malversazione a danno dello Stato	MIN 100 - MAX 600	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 316 ter Cod. penale	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	MIN 100 - MAX 600	MIN 3 - MAX 24	Sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità
	Art. 640, co.2 Cod. penale	Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico	MIN 100 - MAX 600	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 640 bis Cod. penale	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	MIN 100 - MAX 600	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 640 ter Cod. penale	Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico	MIN 100 - MAX 600	MIN 3 - MAX 24	
Art. 24 bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	Art. 491 bis Cod. penale	Falsità dei documenti informatici	MIN 100 - MAX 400	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 615 ter Cod. penale	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	MIN 100 - MAX 500	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 615 quater Cod. penale	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	MIN 100 - MAX 300	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 615 quinquies Cod. penale	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	MIN 100 - MAX 300	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 617 quater Cod. penale	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	MIN 100 - MAX 500	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 617 quinquies Cod. penale	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	MIN 100 - MAX 500	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 635 bis Cod. penale	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	MIN 100 - MAX 500	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 635 ter Cod. penale	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	MIN 100 - MAX 500	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 635 quater Cod. penale	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	MIN 100 - MAX 500	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 635 quinquies Cod. penale	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	MIN 100 - MAX 500	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 640 quinquies Cod. penale	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	MIN 100 - MAX 400	MIN 3 - MAX 24	

Art. 24 ter (Delitti di criminalità organizzata)	Art. 416, co. 6, 600, 601, 602 Cod. penale	Associazione per delinquere	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	Se l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24 ter 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
	Art. 416, escluso comma 6	Associazione per delinquere	MIN 300 - MAX 800	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 416 bis Cod. penale	Associazione di tipo mafioso	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	Se l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24 ter 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
	Art. 416 ter Cod. penale	Scambio elettorale politico-mafioso	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	Se l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24 ter 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
	Art. 630 Cod. penale	Sequestro di persona a scopo di estorsione	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	Se l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24 ter 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
	Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	Se l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24 ter 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
	Art. 407, co.2, lett.a), n.5 Cod. proc.penale	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	MIN 300 - MAX 800	MIN 12 - MAX 24	Se l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24 ter 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
Art. 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione)	Art. 317 Cod. penale	Concussione	MIN 300 - MAX 800	MIN 12 - MAX 24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis
	Art. 318 Cod. penale	Corruzione per l'esercizio della funzione	MIN 100 - MAX 200		Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis
	Art. 319 Cod. penale	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	MIN 200 - MAX 600	MIN 12 - MAX 24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis
	Art. 319 bis Cod. Penale	Circostanze aggravanti	MIN 300 - MAX 800	MIN 12 - MAX 24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis
	Art. 319 ter, co. 1 Cod. penale	Corruzione in atti giudiziari	MIN 200 - MAX 600	MIN 12 - MAX 24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis
	Art. 319 ter, co. 2 Cod. penale	Corruzione in atti giudiziari	MIN 300 - MAX 800	MIN 12 - MAX 24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis
	Art. 319 quater Cod. penale	Induzione indebita a dare o promettere utilità	MIN 300 - MAX 800	MIN 12 - MAX 24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis
	Art. 320 Cod. penale	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	MIN 200 - MAX 800		
	Art. 321 Cod. penale	Pene per il corruttore (IN RIFERIMENTO ALL'ART. 318)	MIN 200 - MAX 600		Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis
	Art. 321 Cod. penale	Pene per il corruttore (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)	MIN 200 - MAX 600	MIN 12 - MAX 24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis
	Art. 321 Cod. penale	Pene per il corruttore (IN RIFERIMENTO ARTT. 317, 319 bis, 319 ter co. 2)	MIN 300 - MAX 800	MIN 12 - MAX 24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis
	Art. 322, co. 1 e 3 Cod. penale	Istigazione alla corruzione	MIN 100 - MAX 200		Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis
	Art. 322, co. 2 e 4 Cod. penale	Istigazione alla corruzione	MIN 200 - MAX 600	MIN 12 - MAX 24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis

	Art. 322 bis Cod. penale	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - applicazione delle disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma	MIN 300 - MAX 800		Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis
Art. 25 bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di segno e riconoscimento)	Art. 453 Cod. penale	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	MIN 300 - MAX 800	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 454 Cod. penale	Alterazione di monete	MIN 100 - MAX 500	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 455 Cod. penale	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	MIN 500 - MAX 500	MIN 12 - MAX 24	Sanzioni ridotte da un terzo alla metà di cui agli artt. 453, 454
	Art. 457 Cod. penale	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	MIN 100 - MAX 200		
	Art. 459 Cod. penale	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	MIN 100 - MAX 333,33	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 460 Cod. penale	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	MIN 100 - MAX 500	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 461 Cod. penale	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	MIN 100 - MAX 500	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 464, co. 1 Cod. penale	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	MIN 100 - MAX 300		
	Art. 464, co. 2 Cod. penale	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	MIN 100 - MAX 200		
	Art. 473 Cod. penale	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	MIN 100 - MAX 500	MIN 3 - MAX 12	
	Art. 474 Cod. penale	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	MIN 100 - MAX 500	MIN 3 - MAX 12	
Art. 25 bis1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	Art. 513 Cod. penale	Turbata libertà dell'industria o del commercio	MIN 100 - MAX 500		
	Art. 513 bis Cod. penale	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	MIN 100 - MAX 800	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 514 Cod. penale	Frodi contro le industrie nazionali	MIN 100 - MAX 800	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 515 Cod. penale	Frode nell'esercizio del commercio	MIN 100 - MAX 500		
	Art. 516 Cod. penale	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	MIN 100 - MAX 500		

	Art. 517 Cod. penale	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	MIN 100 - MAX 500		
	Art. 517 ter Cod. penale	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	MIN 100 - MAX 500		
	Art. 517 quater Cod. penale	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	MIN 100 - MAX 500		
Art. 25 ter (Reati societari)	Art. 2621 Cod. civ.	False comunicazioni sociali	MIN 100 - MAX 150		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Art. 2622, co.1 Cod. civ.	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	MIN 150 - MAX 330		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Art. 2622, co.3 Cod. civ.	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	MIN 200 - MAX 400		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Art. 2623 Cod. civ.	Falso in prospetto (ABROGATO)			
	Art. 2624, co. 1 Cod. civ.	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (ABROGATO)			
	Art. 2624, co. 2 Cod. civ.	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (ABROGATO)			
	Art. 2625, co. 2 Cod. civ.	Impedito controllo	MIN 100 - MAX 180		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Art. 2626 Cod. civ.	Indebita restituzione dei conferimenti	MIN 100 - MAX 180		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Art. 2627 Cod. civ.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	MIN 100 - MAX 130		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Art. 2628 Cod. civ.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	MIN 100 - MAX 180		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Art. 2629 Cod. civ.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	MIN 150 - MAX 330		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Art. 2629-bis Cod. civ.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	MIN 200 - MAX 500		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Art. 2632 Cod. civ.	Formazione fittizia del capitale	MIN 100 - MAX 180		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Art. 2633 Cod. civ.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	MIN 150 - MAX 330		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Art. 2636 Cod. civ.	Illecita influenza sull'assemblea	MIN 150 - MAX 330		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Art. 2637 Cod. civ.	Aggiottaggio	MIN 200 - MAX 500		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Art. 2638 co. 1 - 2 Cod. civ.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	MIN 200 - MAX 400		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 2635 Cod. civ.	Corruzione tra privati	MIN 200 - MAX 400			

Art. 25 quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)	Art. 270 bis Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione < a 10 anni	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	MIN 200 - MAX 700	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 270 bis Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione non < a 10 anni o l'ergastolo	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 270 ter Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione < a 10 anni	Assistenza agli associati	MIN 200 - MAX 700	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 270 ter Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione non < a 10 anni o l'ergastolo	Assistenza agli associati	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 270 quater Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione < a 10 anni	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	MIN 200 - MAX 700	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 270 quater Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione non < a 10 anni o l'ergastolo	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 270 quinquies Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione < a 10 anni	Addestramento ed attività con finalità di terrorismo anche internazionale	MIN 200 - MAX 700	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 270 quinquies Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione non < a 10 anni o l'ergastolo	Addestramento ed attività con finalità di terrorismo anche internazionale	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 270 sexies Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione < a 10 anni	Condotte con finalità di terrorismo	MIN 200 - MAX 700	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 270 sexies Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione non < a 10 anni o l'ergastolo	Condotte con finalità di terrorismo	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 280 Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione < a 10 anni	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	MIN 200 - MAX 700	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 280 Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione non < a 10 anni o l'ergastolo	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 280 bis Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione < a 10 anni	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	MIN 200 - MAX 700	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 280 bis Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione non < a 10 anni o l'ergastolo	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 289 bis Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione < a 10 anni	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	MIN 200 - MAX 700	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 289 bis Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione non < a 10 anni o l'ergastolo	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 302 Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione < a 10 anni	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo	MIN 200 - MAX 700	MIN 12 - MAX 24	
Art. 302 Cod. penale Se il reato presupposto prevede la reclusione non < a 10 anni o l'ergastolo	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24		
D. Legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980 n. 15 - Art. 1	Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24		
Art. 25 quater - 1	Art. 583 bis Cod. penale	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	MIN 300 - MAX 700	MIN 12 - MAX 24	

Art. 25 quinquies (Delitti contro la personalità individuale)	Art. 600 Cod. penale	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 600 bis, co.1 Cod. penale	Prostituzione minorile	MIN 300 - MAX 800	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 600 bis, co.2 Cod. penale	Prostituzione minorile	MIN 200 - MAX 700		Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.
	Art. 600 ter, co. 1 e 2 Cod. penale	Pornografia minorile	MIN 300 - MAX 800	MIN 12 - MAX 24	"anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600- quater.1" (introdotto dalla Legge 38/2006), in vigore dal 2/3/2006 (art. 600 quater-1 Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.)
	Art. 600 ter, co. 3 e 4 Cod. penale	Pornografia minorile	MIN 200 - MAX 700		Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .
	Art. 600 quater Cod. penale	Detenzione di materiale pornografico	MIN 200 - MAX 700		
	Art. 600 quater 1 Cod. penale	Pornografia virtuale	MIN 300 - MAX 800		
	Art. 600 quinquies Cod. penale	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	MIN 300 - MAX 800	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 601 Cod. penale	Tratta di persone	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	
	Art. 602 Cod. penale	Acquisto e alienazione di schiavi	MIN 400 - MAX 1000	MIN 12 - MAX 24	
Art. 602 ter Cod. penale	Circostanze aggravanti: casi in cui la pena per i reati previsti dagli artt. 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà				
Art. 25 sexies (Reati di abuso di mercato)	T.U.F. n. 58/98 Art. 184	Abuso di informazioni privilegiate	MIN 400 - MAX 1000		
	T.U.F. n. 58/98 Art. 185	Manipolazione del mercato	MIN 400 - MAX 1000		Se in seguito alla commissione del fente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto
	T.U.F. n. 58/98 Art. 186	Pene accessorie			
	T.U.F. n. 58/98 Art. 187	Confisca			

Art. 25 septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	Art. 589 Cod. penale	Omicidio colposo	MIN 1000 - MAX 1000	MIN 3 - MAX 12	Si applica per le seguenti tipologie di aziende (Introdotta dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
	Art. 589 Cod. penale	Omicidio colposo	MIN 250 - MAX 500	MIN 3 - MAX 12	(Introdotta dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): Per aziende diverse da quelle di cui sopra
	Art. 590, co. 3, Cod. penale	Lesioni personali colpose	MIN 100 - MAX 250	MIN 3 - MAX 6	Articolo 583 codice penale (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Art. 25 octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	Art. 648 Cod. penale	Ricettazione	MIN 200 - MAX 800	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 648 Cod. penale	Ricettazione	MIN 400 - MAX 1000	MIN 3 - MAX 24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
	Art. 648-bis Cod. penale	Riciclaggio	MIN 200 - MAX 800	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 648-bis Cod. penale	Riciclaggio	MIN 400 - MAX 1000	MIN 3 - MAX 24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
	Art. 648-ter Cod. penale	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	MIN 200 - MAX 800	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 648-ter Cod. penale	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	MIN 400 - MAX 1000	MIN 3 - MAX 24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
	Art. 648-ter 1 e 648-ter Cod. penale	Autoriciclaggio	MIN 200 - MAX 1000		Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146, art.10)	Art. 416 Cod. penale	Associazione per delinquere	MIN 400 - MAX 1000	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 416 bis Cod. penale	Associazione di tipo mafioso	MIN 400 - MAX 1000	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 291 quater DPR 43/73	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	MIN 400 - MAX 1000	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 74 DPR 309/90	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	MIN 400 - MAX 1000	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti"	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	MIN 200 - MAX 1000	MIN 3 - MAX 24	
	Art. 377 bis Cod. penale	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	MIN 100 - MAX 500		
	Art. 378 Cod. penale	Favoreggiamento personale	MIN 100 - MAX 500		

Art. 25 novies	Artt. 171, co. 1, lett. A-bis), e co.3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	MIN 100 - MAX 500	MIN 3 - MAX 12	
Art. 25 decies	Art. 377-bis Cod. penale	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	MIN 100 - MAX 500		
Art. 25 undecies	Artt. 727 bis, 733 bis Cod. penale; Art. 137 co. 2,3,5,11,13 - D. lgs. 152/06; Art. 256 co. 1,3,5,6 - D. lgs. 152/06; Art. 257 co. 1,2 - D.lgs. 152/06; Art. 258 co. 4, art. 259 co. 1, art. 260 co. 1,2, art. 279 co. 5 - D. lgs. 152/06; Art. 1 co. 1,2, art. 2 co. 1,2, art. 6 co. 4, art. 3bis co. 1 - L. 150/92; Art. 3 co. 7 - L. 549/93; Art. 8 co. 1,2, art. 9 co. 1,2 - D.lgs. 202/07.	Reati ambientali	MIN 100 - MAX 800	Quelle previste dall'art. 9, comma 2 per un periodo non > a 6 mesi e dall'art. 16, comma 3	
Art. 25 duodecies	Digs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno	MIN 100 - MAX 200 entro il limite di 150.000 Euro	12 MESI	Entro il limite di 150.000,00 € Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 25 terdecies	Articolo introdotto dall'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 2017 approvata definitivamente in data 8 novembre 2017 ed ancora in attesa di pubblicazione	Razzismo e Xenofobia Art. 3 "3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".	MIN 200 - MAX 800	12 MESI	